

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 296 del 05/03/2018

Seduta Num. 10

Questo lunedì 05 **del mese di** marzo
dell' anno 2018 **si è riunita nella residenza di** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA
la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Bonaccini Stefano	Presidente
2) Gualmini Elisabetta	Vicepresidente
3) Bianchi Patrizio	Assessore
4) Caselli Simona	Assessore
5) Corsini Andrea	Assessore
6) Costi Palma	Assessore
7) Donini Raffaele	Assessore
8) Gazzolo Paola	Assessore
9) Mezzetti Massimo	Assessore
10) Petitti Emma	Assessore
11) Venturi Sergio	Assessore

Funge da Segretario l'Assessore: Costi Palma

Proposta: GPG/2018/224 del 09/02/2018

Struttura proponente: SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA
DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Assessorato proponente: ASSESSORE ALLA DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA, PROTEZIONE
CIVILE E POLITICHE AMBIENTALI E DELLA MONTAGNA

Oggetto: APPROVAZIONE DEL "REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DEL NULLA
OSTA" DELL'ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITÀ
ROMAGNA

Iter di approvazione previsto: Delibera ordinaria

Responsabile del procedimento: Monica Palazzini Cerquetella

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Viste le leggi regionali:

- 17 febbraio 2005, n. 6 "Disciplina della formazione e della gestione del sistema Regionale delle Aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000";
- 23 dicembre 2011, n. 24 "Riorganizzazione del sistema Regionale delle Aree protette e dei siti della Rete Natura 2000 e istituzione del Parco regionale dello Stirone e del Piacenziano";
- 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";

Considerato che:

- l'art. 32, comma 1, della LR 6/2005 prevede la possibilità di approvare regolamenti specifici di settore per singole materie o per particolari ambiti territoriali del Parco, predisposti e approvati secondo le modalità previste per il Regolamento generale;
- l'art. 18, comma 4, della LR 13/2015 stabilisce che l'approvazione dei regolamenti previsti dagli artt. 32 e 46 della LR 6/2005, sia attribuita alla Regione;

Vista la nota ns. prot. n. 686522 del 27 ottobre 2017 con la quale l'Ente di gestione per i Parchi e la biodiversità Romagna, ha inviato la proposta di Regolamento per il rilascio del nulla osta, approvato con deliberazione di Comitato Esecutivo n. 25 del 27 giugno 2017, inerente i territori:

- del Parco della Vena del Gesso romagnola;
- delle Riserve naturali:
 - Bosco della Frattona;
 - Bosco di Scardavilla;
 - Onferno;

Considerato che:

- la proposta di Regolamento per la disciplina delle modalità di rilascio del nulla osta sopra richiamata possa essere istruita solo come regolamento stralcio del Parco della Vena del Gesso romagnola ai sensi dell'art. 32 della LR 6/2005;

- la disciplina vigente in materia di aree protette per le Riserve naturali prevede l'approvazione del Regolamento, ma non di specifici regolamenti di settore;

Dato atto inoltre che in seguito all'istruttoria eseguita dal Servizio Aree protette, Foreste e Sviluppo della Montagna, la proposta di Regolamento di cui sopra risulta coerente:

- con la legge istitutiva del Parco regionale della Vena del Gesso romagnola, come prescritto dall'art. 32, comma 2 della LR 6/2005;
- con la "Direttiva relativa alle modalità specifiche e agli aspetti procedurali del rilascio del nulla osta da parte degli Enti di gestione delle Aree protette (artt. 40 e 49 della LR 6/2005)" approvata con propria deliberazione 8 febbraio 2010, n. 343;

Ritenuto necessario:

- apportare alcune modifiche al testo proposto dall'Ente in relazione al quadro di riferimento normativo vigente come meglio specificato nell'allegato A al presente atto;
- eliminare i riferimenti alle modalità di rilascio del nulla osta per le Riserve naturali per rendere il Regolamento coerente con l'art. 32 della LR 6/2005;
- approvare il "Regolamento per il rilascio del nulla osta" dell'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Romagna con le modifiche sopra specificate, secondo il testo di cui all'allegato B della presente deliberazione e con riferimento al solo territorio del Parco della Vena del Gesso romagnola;
- rimandare la regolamentazione delle modalità di rilascio del nulla osta per le Riserve naturali Bosco della Frattona, Bosco di Scardavilla e Onferno, ad apposito regolamento gestionale con contenuti analoghi a quello oggetto del presente atto, da approvarsi con atto interno dell'Ente;

Dato atto che la documentazione è acquisita e conservata agli atti del Servizio Aree protette, Foreste e Sviluppo della Montagna;

Visti:

- la LR 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche;

- il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e successive modifiche;

Viste inoltre, le proprie deliberazioni:

- n.468 del 10 aprile 2017 recante "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";
- n. 486 del 10 aprile 2017 ad oggetto "Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019";
- n. 93 del 29 gennaio 2018 recante "Approvazione piano triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020";

Richiamate, infine, in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali, oltre che alla riorganizzazione della macchina amministrativa regionale, le proprie deliberazioni 2416/2008, 2189/2015, 56, 270, 622, 702, 1107, 1681 e 2123/2016;

Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto inoltre dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore alla Difesa del Suolo e della Costa, Protezione civile e Politiche ambientali e della Montagna;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

- 1) di approvare le modifiche al "Regolamento per il rilascio del nulla osta" dell'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Romagna proposto con nota ns. prot. n. 686522 del 27 ottobre 2017, per le ragioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate ed elencate nell'allegato A parte integrante e sostanziale al presente atto;
- 2) di approvare il "Regolamento per il rilascio del nulla osta" dell'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Romagna secondo il testo di cui all'allegato B parte integrante e sostanziale al presente atto e con riferimento al solo territorio del Parco della Vena del Gesso romagnola;

- 3) di rimandare la regolamentazione delle modalità di rilascio del nulla osta per le Riserve naturali Bosco della Frattona, Bosco di Scardavilla e Onferno, ad apposito regolamento gestionale con contenuti analoghi a quello oggetto del presente atto, da approvarsi con atto interno dell'Ente;
- 4) di pubblicare il Regolamento di cui all'Allegato B sul Bollettino Telematico Ufficiale della Regione Emilia-Romagna come previsto all'art. 32 comma 4 della LR 6/2005;
- 5) di pubblicare la presente deliberazione sul sito web della Regione al link:
<http://ambiente.regione.emiliaromagna.it/parchi-natura2000/consultazione/ProgrammiPiani-e-Regolamenti/piani-programmi-e-regolamenti-delsettore-aree-protette/Programmi-Piani-e-regolamenti-delsettore-aree-protette>;
- 6) di dare mandato all'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Romagna di pubblicare il Regolamento sul sito internet istituzionale dell'Ente, al fine di darne adeguata evidenza pubblica.

Modifiche apportate al Regolamento per il rilascio del nulla osta” dell’Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Romagna di cui alla delibera di Comitato Esecutivo n. 25 del 27/6/ 2017

TESTO PROPOSTO	TESTO MODIFICATO (IN GRASSETTO LE PARTI MODIFICATE)
<p>Art. 1 Natura giuridica del nulla-osta</p> <p>1. In base alle disposizioni della legislazione vigente in materia, nazionale e regionale (cf. L 394/91 art. 13, LR 6/2005 artt. 40 e 49),¹ il nulla-osta si configura quale:</p> <p>- provvedimento di competenza dell’Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità-Romagna inerente il territorio del Parco regionale della Vena del Gesso Romagnola, della Riserva naturale Bosco della Frattona, della Riserva naturale Bosco di Scardavilla, della Riserva naturale Onferno (d’ora in avanti anche “aree protette”), per la verifica della conformità del progetto di intervento, impianto, opera, attività alle disposizioni degli atti istitutivi e degli strumenti di pianificazione e gestione dei Parchi regionali e delle Riserve naturali regionali suddette. La valutazione contenuta nel nulla-osta trae legittimazione dalle disposizioni contenute negli atti istitutivi e negli strumenti di pianificazione e gestione dell’Area protetta che ne costituiscono, pertanto, parametri tecnico-normativi necessari ed indefettabili;</p> <p>.... omissis</p> <p>- provvedimento autonomo rispetto a qualsiasi atto permissivo di altre amministrazioni cui dare autonoma evidenza, verso cui è possibile fare ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale nel previsto termine di 60 giorni. Avverso il provvedimento di rilascio del nulla osta è ammesso ricorso giurisdizionale anche da parte delle associazioni ambientaliste individuate ai sensi della L 349/86.</p> <p>2. Quanto stabilito dal presente regolamento non riguarda in alcun modo la procedura di valutazione di incidenza ai sensi della direttiva 92/43/CEE.</p>	<p>Art. 1 Natura giuridica del nulla-osta</p> <p>1. In base alle disposizioni della legislazione vigente in materia, nazionale e regionale (cf. L 394/91 art. 13, LR 6/2005 art. 40), il nulla osta si configura quale:</p> <p>- provvedimento di competenza dell’Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Romagna inerente il territorio del Parco regionale della Vena del Gesso Romagnola (d’ora in avanti Parco), per la verifica della conformità del progetto di intervento, impianto, opera, attività entro i perimetri del Parco e dell’area contigua, alle disposizioni dell’atto istitutivo e degli strumenti di pianificazione e gestione del Parco regionale suddetto. La valutazione contenuta nel nulla osta trae legittimazione dalle disposizioni contenute nell’atto istitutivo e negli strumenti di pianificazione e gestione del Parco che ne costituiscono, pertanto, parametri tecnico-normativi necessari e indefettabili;</p> <p>.... omissis</p> <p>- provvedimento autonomo rispetto a qualsiasi atto permissivo di altre amministrazioni cui dare autonoma evidenza, verso cui è possibile fare ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale nel previsto termine di 60 giorni. Avverso il provvedimento di rilascio del nulla osta è ammesso ricorso giurisdizionale anche da parte delle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi della L 349/86 art. 13.</p>
<p>Art. 2 Ambito territoriale</p> <p>1. Ai sensi degli artt. 40 e 49 della LR 6/2005 l’ambito territoriale di applicazione del nulla-osta è costituito dal territorio del Parco regionale della Vena del Gesso Romagnola, compresa l’area contigua, della Riserva naturale Bosco della Frattona, della Riserva naturale Bosco di Scardavilla, della Riserva naturale Onferno.</p> <p>2. Il nulla-osta non è dovuto nel territorio della zona D di cui alla LR 6/2005 art. 25 comma 1 lett. d), qualora istituita all’interno del Parco regionale della Vena del Gesso Romagnola in seguito alla conclusione dell’iter di approvazione del Piano Territoriale del Parco stesso.</p>	<p>Art. 2 Ambito territoriale</p> <p>1. Ai sensi dell’art. 40 della LR 6/2005 l’ambito territoriale di applicazione del nulla osta è costituito dal territorio del Parco regionale della Vena del Gesso Romagnola, compresa l’area contigua, ad esclusione della zona D di cui alla LR 6/2005 art. 25 comma 1 lett. d).</p> <p>2. Il nulla osta non è dovuto nel territorio della zona D di cui alla LR 6/2005 art. 25 comma 1 lett. d), corrispondente al territorio urbano e urbanizzabile, qualora istituita all’interno del Parco regionale della Vena del Gesso Romagnola in seguito alla conclusione dell’iter di approvazione del Piano Territoriale del Parco stesso.</p> <p>3. Analogamente a quanto disposto per la zona D, il nulla osta non è altresì dovuto nel “territorio urbanizzato” ricompreso nell’Area contigua del Parco regionale della Vena del Gesso Romagnola</p>

	<p>come delimitato dal Piano Strutturale Comunale (PSC) ai sensi della LR 20/2000, art. 28 comma 2, lett. e), o altro strumento di pianificazione urbanistica vigente, qualora i Comuni territorialmente competenti abbiano conformato, ai sensi della LR 6/2005 artt. 31 comma 2 e 39 comma 1, i propri strumenti pianificatori, generali e di settore alle previsioni del Piano Territoriale del Parco (PTP), e dei Regolamenti del Parco, approvati.</p> <p>Il nulla osta non è altresì dovuto nei casi indicati al successivo art. 3 nonché nei casi previsti nelle Norme di Attuazione del Piano Territoriale del Parco e nei Regolamenti di cui all'art. 32 della LR 6/2005.</p>
<p>Art. 3 Tipologie di interventi, impianti, opere, attività non assoggettate a nulla-osta</p> <p>1. I progetti relativi a interventi, impianti, opere, attività da realizzare o da svolgere nel territorio delle aree protette, qualora ricadano in uno dei seguenti casi, non sono sottoposti al preventivo rilascio del nullaosta:</p> <p>a) interventi a cura dell'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità-Romagna ovvero dell'Ente da questi delegato in caso di Riserva naturale, per l'attuazione delle finalità dell'area protetta oggetto di intervento, nell'ambito dei compiti ad esso assegnati dalla LR 6/2005 artt. 18 e 44; ... omissis</p> <p>c) interventi definiti all'interno di piani o programmi che hanno acquisito il parere di conformità da parte dell'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità-Romagna e che, nell'ambito di tale procedura, non siano stati indicati come interventi per i quali è previsto il rilascio del nulla-osta, secondo il disposto della LR 6/2005 artt. 39 e 48;</p> <p>d) attività quali le normali pratiche agricole e zootecniche, come consentite dagli atti istitutivi e dagli strumenti di pianificazione e gestione dell'area protetta.</p>	<p>Art. 3 Tipologie di interventi, impianti, opere, attività non assoggettate a nulla osta</p> <p>1. I progetti relativi a interventi, impianti, opere, attività da realizzare o da svolgere nel territorio delle aree protette, qualora ricadano in uno dei seguenti casi, non sono sottoposti al preventivo rilascio del nulla osta:</p> <p>a) interventi a cura dell'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Romagna, per l'attuazione delle finalità dell'area protetta oggetto di intervento, nell'ambito dei compiti a esso assegnati dalla LR 24/2011 art. 3 e LR 13/2015 art. 18. ... omissis</p> <p>c) interventi definiti all'interno di piani o programmi che hanno acquisito il parere di conformità da parte dell'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Romagna e che, nell'ambito di tale procedura, non siano stati indicati come interventi per i quali è previsto il rilascio del nulla osta, secondo il disposto della LR 6/2005 art. 39 comma 1;</p> <p>d) attività quali le normali pratiche agricole e zootecniche, salvo diverse disposizioni specifiche contenute nel Piano Territoriale e nei Regolamenti del Parco.</p>
<p>Art. 4 Tipologie di interventi, impianti, opere, attività per le quali il nulla-osta si intende rilasciato al momento della presentazione dell'istanza</p> <p>1. Per specifiche tipologie di interventi, impianti, opere, attività, il nulla-osta, sui relativi progetti, si intende comunque rilasciato al momento della presentazione dell'istanza, senza che sia necessario attendere il decorso del termine di 60 giorni:</p> <p>a) gli interventi edilizi riguardanti opere interne agli edifici, nonché gli interventi edilizi di cui alla LR 31/2002 art. 4 lett. a) e b)4 e art. 8 lett. a) e b)5 purché non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici, né determinino aumento di carico urbanistico e non riguardino le aree pertinenziali o i solai e i sottotetti (per la possibile presenza di chiroterri);</p> <p>b) gli interventi edilizi da considerarsi variazioni minori in corso d'opera che, rispetto al progetto</p>	<p>Art. 4 Tipologie di interventi, impianti, opere, attività per le quali il nulla osta si intende rilasciato al momento della presentazione dell'istanza</p> <p>1. Per specifiche tipologie di interventi, impianti, opere, attività, il nulla osta, sui relativi progetti, si intende comunque rilasciato al momento della presentazione dell'istanza, senza che sia necessario attendere il decorso del termine di 60 giorni:</p> <p>a) gli interventi edilizi riguardanti opere interne, gli interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche, qualora non interessino gli immobili compresi negli elenchi di cui al Titolo I del D. Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, nonché gli immobili aventi valore storico-architettonico individuati dagli strumenti urbanistici comunali e qualora non riguardino elementi strutturali e non comportino la realizzazione di manufatti alteranti la sagoma dell'edificio, gli interventi edilizi di cui</p>

<p>approvato, non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici né determinino mutazioni d'uso o aumento di carico urbanistico, e non riguardino le aree pertinenziali o i solai e i sottotetti (per la possibile presenza di chiroterri). Si precisa in proposito che il rilascio del nulla-osta per le restanti tipologie di variazioni minori in corso d'opera, definite dalla LR 31/2002 art. 19.6 deve essere preventivo alla loro realizzazione.</p> <p>c) gli interventi di difesa del suolo, dichiarati di somma urgenza o di pronto intervento e quelli di protezione civile, dichiarati indifferibili ed urgenti ai sensi dell'art. 10 della LR 1/2005.</p>	<p>alla LR 15/2013 lett. a), b), c), d), purché non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici, non determinino cambi d'uso né aumento di carico urbanistico, e non riguardino le aree pertinenziali, i solai e i sottotetti (per salvaguardare la possibile presenza di chiroterri);</p> <p>b) gli interventi edilizi da considerarsi variazioni minori in corso d'opera che, rispetto al progetto approvato, non determinino un'alterazione ritenuta significativa degli aspetti ambientali e paesaggistici tutelati dalle aree protette (in riferimento alle conoscenze tecnico-scientifiche, alla modesta entità dell'intervento, nonché a quanto stabilito da normative specifiche), non alterino l'aspetto esteriore degli edifici, e non determinino aumento di carico urbanistico e non riguardino le aree pertinenziali, i solai e i sottotetti (per salvaguardare la possibile presenza di chiroterri) . Si precisa in proposito che il rilascio del nulla osta per le restanti tipologie di variazioni minori in corso d'opera, definite dalla LR 15/2013, art. 22 deve essere preventivo alla loro realizzazione;</p> <p>c) gli interventi edilizi e di cambio di destinazione d'uso (e loro variazioni) relativi al patrimonio edilizio esistente e alle aree di pertinenza, in "territorio rurale" e in "territorio urbanizzabile" dell'Area contigua del Parco, compresi gli interventi di ampliamento anche fuori sagoma, come consentiti dagli strumenti urbanistici comunali a condizione che i Comuni territorialmente competenti abbiano conformato tali strumenti, generali e di settore, di cui alla LR 20/2000 Titolo II Capo III, alle norme di salvaguardia della legge istitutiva ovvero alle previsioni del Piano Territoriale e del Regolamento del Parco approvati, ai sensi della LR 6/2005 artt. 31 e 39;</p> <p>d) gli interventi di difesa del suolo, dichiarati di somma urgenza o di pronto intervento e quelli di protezione civile, dichiarati indifferibili e urgenti ai sensi dell'art. 10 della LR 1/2005.</p>
<p>Art. 5 Presentazione dell'istanza</p> <p>1. Il procedimento si effettua ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241, secondo le modalità specifiche e gli aspetti procedurali definiti dal presente regolamento per il rilascio del nulla osta ai sensi della LR 6/2005, artt. 40, 49 e 58.</p> <p>2. L'istanza finalizzata al rilascio del nulla-osta è presentata sulla base della modulistica-tipo allegata al presente regolamento, denominata mod. richiesta 1.</p> <p>3. L'istanza si compone dei seguenti documenti:</p> <p>a. elaborati tecnico-progettuali, ossia una documentazione idonea a descrivere compiutamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gli interventi, impianti, opere, attività da realizzare, - lo stato di fatto in cui si interviene, con riferimento all'oggetto specifico e al suo intorno (costituito dall'area di intervento e dall'area di pertinenza, nonché dal contesto più vasto in cui si inserisce l'intervento); tale documentazione si compone di elaborati grafici e cartografici, fotografici 	<p>Art. 5 Presentazione dell'istanza</p> <p>1. Il procedimento si effettua ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241, secondo le modalità specifiche e gli aspetti procedurali definiti dal presente regolamento per il rilascio del nulla osta ai sensi della LR 6/2005, artt. 40 e 58.</p> <p>2. L'istanza finalizzata al rilascio del nulla osta è presentata sulla base della modulistica-tipo di cui all'Allegato 1 al presente regolamento.</p> <p>3. L'istanza si compone dei seguenti documenti:</p> <p>a. elaborati tecnico-progettuali, ossia documentazione idonea a descrivere compiutamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gli interventi, impianti, opere, attività da realizzare; - lo stato di fatto in cui si interviene, con riferimento all'oggetto specifico e al suo intorno (costituito dall'area di intervento e dall'area di pertinenza, nonché dal contesto più vasto in cui si inserisce l'intervento); <p>tale documentazione si compone di elaborati grafici e cartografici nonché di documentazione</p>

<p>e descrittivi. ... omissis</p> <p>3. Qualora il progetto di intervento, impianto, opera, attività sia assoggettato alla procedura di cui al precedente art. 4, gli elaborati relativi all'istanza sono costituiti unicamente da: a) relazione descrittiva dell'intervento, impianto, opera, attività; b) asseverazione da parte del proponente di rispondenza del progetto alla casistica stabilita dall'art. 4; l'istanza, in tal caso, è presentata sulla base della modulistica-tipo allegata al presente regolamento, denominata mod. richiesta 2.</p>	<p>amministrativa di cui all'Allegato 2. ... omissis</p> <p>4. Qualora il progetto di intervento, impianto, opera, attività sia assoggettato alla procedura di cui al precedente art. 4, gli elaborati relativi all'istanza sono costituiti unicamente da: a) relazione descrittiva dell'intervento, impianto, opera, attività; b) asseverazione da parte del proponente di rispondenza del progetto alla casistica stabilita dall'art. 4; l'istanza, in tal caso, è presentata sulla base della modulistica-tipo di cui all'Allegato 3 al presente regolamento.</p>
<p>Art. 6 Trasmissione dell'istanza</p> <p>1. In caso di progetto di intervento, impianto, opera, attività sottoposto a provvedimento abilitativo o autorizzativo o di altro assenso comunque denominato, ulteriore rispetto al nulla-osta, l'istanza di nullaosta può essere trasmessa all'Ente per il tramite dell'Amministrazione titolare del procedimento principale. In tal caso vengono trasmessi all'Ente, da parte dell'Amministrazione titolare del procedimento principale, gli elaborati relativi all'istanza, corredati dagli eventuali pareri, se necessari e già espressi, che abbiano attinenza con il progetto.</p> <p>2. Qualora il progetto di intervento, impianto, opera, attività sia assoggettato alla procedura di cui al precedente art. 4, da parte dell'Amministrazione titolare del procedimento principale vi è la trasmissione della sola istanza del proponente.</p>	<p>Art. 6 Trasmissione dell'istanza</p> <p>1. In caso di progetto di intervento, impianto, opera, attività sottoposto a provvedimento abilitativo o autorizzativo o di altro assenso comunque denominato, ulteriore rispetto al nulla osta, l'istanza sarà trasmessa all'Ente per il tramite dell'Amministrazione titolare del procedimento principale, anche attraverso apposita Conferenza di servizi, qualora ricorrano i presupposti, come disciplinata dall'art. 14 della L 241/1990. In tal caso vengono trasmessi all'Ente, da parte dell'Amministrazione titolare del procedimento principale, gli elaborati relativi all'istanza, corredati dagli eventuali pareri, se necessari e già espressi, che abbiano attinenza con il progetto.</p> <p>2. Nei casi di cui al comma 1 il soggetto richiedente inserirà l'istanza di nulla osta, debitamente compilata, tra la documentazione da allegare alla richiesta inerente il procedimento principale dell'Amministrazione che rilascia il provvedimento autorizzativo ulteriore rispetto al nulla osta.</p> <p>3. Ai sensi dell'art. 4 della LR 15/2013, c.m. dalla LR 12/2017, la gestione dei procedimenti abilitativi inerenti gli interventi che riguardano l'edilizia residenziale, e le relative funzioni di controllo, sono attribuite a un'unica struttura, denominata "Sportello unico per l'edilizia" (Sportello unico), costituita dal Comune o da più Comuni associati, che costituisce, per gli interventi di edilizia residenziale, l'unico punto di accesso per il privato interessato, in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti le CILA (Comunicazioni inizio lavori asseverata), le SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività), i permessi di costruire e l'intervento edilizio.</p> <p>4. Ai sensi dell'art. 5 della LR 15/2013, la gestione dei procedimenti abilitativi inerenti la realizzazione e la modifica degli impianti produttivi di beni e servizi, disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica n. 160 del 2010, sono attribuiti al SUAP (Sportello unico attività produttive).</p> <p>5. Secondo quanto disposto dalla normativa sopra citata, l'Ente è tenuto a trasmettere immediatamente allo Sportello unico le domande di nulla osta e la relativa documentazione ad esso</p>

	eventualmente presentata, dandone comunicazione al richiedente.
<p>Art. 8 Termini del procedimento e silenzio-assenso</p> <p>1. Il provvedimento relativo al nulla-osta è emesso entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della documentazione relativa all'istanza completa in ogni sua parte. Decorso tale termine, il nulla-osta si intende rilasciato.</p> <p>... omissis</p>	<p>Art. 8 Termini del procedimento e silenzio-assenso</p> <p>1. Il provvedimento relativo al nulla osta è emesso entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della documentazione relativa all'istanza completa in ogni sua parte. Decorso tale termine, il nulla osta si intende rilasciato, come previsto dall'art. 40 della LR 6/2005.</p> <p>... omissis</p>
<p>Art. 9 Misure di semplificazione del procedimento</p> <p>1. Nel caso di progetto di intervento, impianto, opera, attività sottoposto a provvedimento abilitativo o autorizzativo o di altro assenso comunque denominato, ulteriore rispetto al nulla-osta, l'Ente, nei casi previsti dalla legislazione vigente, rilascia il nulla-osta nell'ambito di Conferenza di servizi ovvero mediante altro modulo di semplificazione procedimentale qualora sia stata richiesta dall'Amministrazione titolare del procedimento principale.</p> <p>...omissis</p>	<p>Art. 9 Misure di semplificazione del procedimento</p> <p>1. Nel caso di progetto di intervento, impianto, opera, attività sottoposto a provvedimento abilitativo o autorizzativo o di altro assenso comunque denominato, ulteriore rispetto al nulla osta, l'Ente, nei casi previsti dalla legislazione vigente, rilascia il nulla osta nell'ambito di Conferenza di servizi come disciplinata dall'art. 14 della L. 241/1990 e secondo quanto disposto dall'art. 4bis della LR 15/2013 ovvero mediante altro modulo di semplificazione procedimentale qualora sia stata richiesta dall'Amministrazione titolare del procedimento principale.</p> <p>...omissis</p>
<p>Art. 10 Istruttoria</p> <p>1. Verifica di conformità dell'intervento. Come disposto dagli artt. 40 e 49 della LR 6/2005, l'istruttoria del procedimento consiste in una verifica di conformità dei progetti di interventi, impianti, opere, attività alle disposizioni degli atti istitutivi e degli strumenti di pianificazione e gestione dell'area protetta, come di seguito indicato:</p> <p>a) per il Parco regionale della Vena del Gesso Romagnola le verifiche sul progetto sono svolte rispetto alle:</p> <ul style="list-style-type: none"> - norme di salvaguardia della legge istitutiva, vigenti fino all'approvazione del Piano territoriale del Parco; disposizioni del Piano territoriale del Parco, approvato o adottato; - disposizioni del Regolamento del Parco, approvato; <p>b) per le Riserve naturali Bosco della Frattona, Bosco di Scardavilla, Onferno le verifiche sul progetto sono svolte rispetto alle:</p> <p>a) norme di attuazione e di tutela del provvedimento istitutivo;</p> <p>b) disposizioni del Regolamento della Riserva, approvato;</p> <p>c) disposizioni del Programma triennale di tutela e valorizzazione della Riserva, approvato o adottato.</p> <p>...omissis</p> <p>3. Motivi ostativi e osservazioni. L'Ente, prima della formale adozione del provvedimento di diniego del nulla-osta, comunica tempestivamente all'istante, ai sensi dell'art. 10 bis della L 241/90, i motivi che ostano all'accoglimento della richiesta indicando tutti gli elementi motivazionali che potrebbero, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, suffragare un provvedimento finale negativo, assegnando un termine all'istante per eventuali osservazioni, decorso il quale, senza che siano pervenute</p>	<p>Art. 10 Istruttoria</p> <p>1. Verifica di conformità dell'intervento. Come disposto dall'art. 40 della LR 6/2005, l'istruttoria del procedimento consiste in una verifica di conformità dei progetti di interventi, impianti, opere, attività alle disposizioni degli atti istitutivi e degli strumenti di pianificazione e gestione del Parco, come di seguito indicati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - norme di salvaguardia della legge istitutiva, vigenti fino all'approvazione del Piano territoriale del Parco; - disposizioni del Piano territoriale del Parco, approvato o adottato; - disposizioni del Regolamento del Parco, approvato. <p>...omissis</p> <p>3. Motivi ostativi e osservazioni. L'Ente, prima della formale adozione del provvedimento di diniego del nulla osta, comunica tempestivamente all'istante, ai sensi dell'art. 10 bis della L 241/1990, i motivi che ostano all'accoglimento della richiesta indicando tutti gli elementi motivazionali che potrebbero, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, suffragare un provvedimento finale negativo, assegnando un termine all'istante per eventuali osservazioni, decorso il quale, senza che siano pervenute osservazioni, conclude il procedimento. Entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione l'istante ha diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni compresa la formulazione e presentazione di soluzioni alternative al progetto originario, redatte sulla base dei motivi ostativi comunicati. Le soluzioni alternative rispetto al progetto originario possono riguardare:</p> <p>a) modifiche dell'ubicazione delle opere;</p> <p>b) modifiche del dimensionamento delle opere;</p>

<p>osservazioni, conclude il procedimento. Entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione l'istante ha diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni compresa la formulazione e presentazione di soluzioni alternative al progetto originario, redatte sulla base dei motivi ostativi comunicati. Le soluzioni alternative rispetto al progetto originario possono riguardare: a) modifiche dell'ubicazione delle opere;</p> <p>b) modifiche del dimensionamento delle opere;</p> <p>c) modifiche delle tipologie costruttive adottate;</p> <p>d) modifiche delle modalità gestionali dell'area.</p> <p>Le soluzioni alternative proposte devono essere illustrate dalla specifica documentazione di cui al comma 3, lett. a) e b) del precedente art. 5. L'Ente valuta le osservazioni presentate dall'istante in base alle modalità specificate nel precedente comma 1 e, ove ritenga di non poterle condividere, ne dà conto in sede di adozione del provvedimento finale di diniego, mediante adeguata motivazione. La comunicazione dei motivi ostativi interrompe il termine entro il quale l'Ente deve pronunciarsi e il termine ricomincia nuovamente a decorrere dalla data di ricevimento delle osservazioni. Qualora nel termine assegnato non pervengano osservazioni, l'Ente conclude il procedimento.</p> <p>...omissis</p> <p>5. Prescrizioni. Il provvedimento di rilascio del nulla-osta può contenere puntuali prescrizioni alla realizzazione dell'intervento, impianto, opera, attività, al fine di soddisfare la condizione di conformità alle norme proprie dell'area protetta. Le prescrizioni devono pertanto essere riferite:</p> <p>a) alle caratteristiche del progetto solo se dettate dalle disposizioni dell'area protetta;</p> <p>...omissis</p>	<p>c) modifiche delle tipologie costruttive adottate;</p> <p>d) modifiche delle modalità gestionali dell'area.</p> <p>Le soluzioni alternative proposte devono essere illustrate dalla specifica documentazione di cui al comma 3, lett. a) e b) del precedente art. 5. L'Ente valuta le osservazioni presentate dall'istante in base alle modalità specificate nel precedente comma 1 e, ove ritenga di non poterle condividere, ne dà conto in sede di adozione del provvedimento finale di diniego, mediante adeguata motivazione. La comunicazione dei motivi ostativi interrompe il termine entro il quale l'Ente deve pronunciarsi e il termine ricomincia nuovamente a decorrere dalla data di ricevimento delle osservazioni. Qualora nel termine assegnato non pervengano osservazioni, l'Ente conclude il procedimento.</p> <p>Se il provvedimento di rilascio o diniego del nulla osta dell'Ente è reso nell'ambito di una procedura di Conferenza di servizi di cui al precedente art. 6, in presenza di motivi ostativi l'Ente emetterà un provvedimento di diniego adeguatamente motivato e contenente eventuali suggerimenti di modifiche che se apportate potrebbero consentire di accogliere l'istanza. Sarà cura dello Sportello unico che ha avviato il procedimento principale formalizzare il preavviso di diniego ai sensi dell'art. 10 bis della L 241/1990.</p> <p>...omissis</p> <p>5. Prescrizioni. Il provvedimento di rilascio del nulla osta può contenere puntuali prescrizioni alla realizzazione dell'intervento, impianto, opera, attività, al fine di soddisfare la condizione di conformità alle norme proprie dell'area protetta. Le prescrizioni devono pertanto essere riferite:</p> <p>a) alle caratteristiche del progetto solo se dettate dalle disposizioni del PTP, e dei Regolamenti del Parco vigenti;</p> <p>...omissis</p>
<p>Art. 11 Raccordo con le procedure di valutazione ambientale</p> <p>1. Raccordo con la procedura di VIA. Nel caso in cui il progetto sia assoggettato a Valutazione di Impatto Ambientale, l'esito dell'istruttoria relativa al nulla-osta è acquisito in sede di Conferenza di servizi. La VIA positiva sul progetto comprende e sostituisce il provvedimento di rilascio del nulla-osta con le eventuali prescrizioni.</p> <p>...omissis</p>	<p>Art. 11 Raccordo con le procedure di valutazione ambientale</p> <p>1. Raccordo con la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA). Nel caso in cui il progetto sia assoggettato a VIA, l'esito dell'istruttoria relativa al nulla osta è acquisito in sede di Conferenza di servizi di cui alla L. 241/1990, art. 14. La VIA positiva sul progetto comprende e sostituisce il provvedimento di rilascio del nulla osta con le eventuali prescrizioni.</p> <p>...omissis</p>
<p>Art. 13 Nulla osta e autorizzazione paesaggistica</p>	<p>Art. 12 Nulla osta e autorizzazione paesaggistica</p>
<p>Art. 12 Archivio/banca dati</p> <p>... omissis</p> <p>b) i dati descrittivi, relativi a:</p> <p>... omissis</p> <p>- proroga del termine del procedimento (si/no, motivi),</p> <p>... omissis</p>	<p>Art. 13 Archivio/banca dati</p> <p>... omissis</p> <p>b) i dati descrittivi, relativi a:</p> <p>... omissis</p> <p>- eventuale proroga del termine del procedimento con indicate le motivazioni,</p> <p>... omissis</p>

	<p>Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità ROMAGNA</p> <hr/> <p>Sede Legale: Via A Moro, 2 - 48025 Riolo Terme (RA)</p>		
 <p>Parco regionale della Vena del Gesso Romagnola</p>	 <p>Riserva Naturale Bosco della Frattona</p>	 <p>Riserva Naturale Onferno</p>	 <p>Riserva Naturale Bosco di Scardavilla</p>

REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DEL NULLA OSTA

Sommario

Art. 1 Natura giuridica del nulla osta.....	2
Art. 2 Ambito territoriale.....	2
Art. 3 Tipologie di interventi, impianti, opere, attività non assoggettate a nulla osta.....	2
Art. 4 Tipologie di interventi, impianti, opere, attività per le quali il nulla osta si intende rilasciato al momento della presentazione dell'istanza.....	3
Art. 5 Presentazione dell'istanza.....	3
Art. 6 Trasmissione dell'istanza.....	4
Art. 7 Avvio del procedimento.....	4
Art. 8 Termini del procedimento e silenzio-assenso.....	5
Art. 9 Misure di semplificazione del procedimento.....	5
Art. 10 Istruttoria.....	5
Art. 11 Raccordo con le procedure di valutazione ambientale.....	7
Art. 12 Nulla osta e autorizzazione paesaggistica.....	7
Art. 13 Archivio/banca dati.....	7

Art. 1 Natura giuridica del nulla osta

1. In base alle disposizioni della legislazione vigente in materia, nazionale e regionale (cf. L 394/91 art. 13, LR 6/2005 art. 40), il nulla osta si configura quale:

- provvedimento di competenza dell'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Romagna inerente il territorio del Parco regionale della Vena del Gesso Romagnola (d'ora in avanti Parco), per la verifica della conformità del progetto di intervento, impianto, opera, attività entro i perimetri del Parco e dell'area contigua, alle disposizioni dell'atto istitutivo e degli strumenti di pianificazione e gestione del Parco regionale suddetto. La valutazione contenuta nel nulla osta trae legittimazione dalle disposizioni contenute nell'atto istitutivo e negli strumenti di pianificazione e gestione del Parco che ne costituiscono, pertanto, parametri tecnico-normativi necessari e indefettibili;
- provvedimento sempre necessario, fatte salve le esclusioni previste dalle normative, in caso di progetti di interventi, impianti, opere, attività di trasformazione dell'assetto ambientale e paesaggistico dell'area protetta;
- provvedimento preventivo rispetto a qualsiasi atto permissivo di altre amministrazioni salvo il caso in cui non sia diversamente previsto dalla legislazione vigente;
- provvedimento autonomo rispetto a qualsiasi atto permissivo di altre amministrazioni cui dare autonoma evidenza, verso cui è possibile fare ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale nel previsto termine di 60 giorni. Avverso il provvedimento di rilascio del nulla osta è ammesso ricorso giurisdizionale anche da parte delle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi della L 349/86 art. 13.

Art. 2 Ambito territoriale

1. Ai sensi dell'art. 40 della LR 6/2005 l'ambito territoriale di applicazione del nulla osta è costituito dal territorio del Parco regionale della Vena del Gesso Romagnola, compresa l'area contigua, ad esclusione della zona D di cui alla LR 6/2005 art. 25 comma 1 lett. d).

2. Il nulla osta non è dovuto nel territorio della zona D di cui alla LR 6/2005 art. 25 comma 1 lett. d), corrispondente al territorio urbano e urbanizzabile, qualora istituita all'interno del Parco regionale della Vena del Gesso Romagnola in seguito alla conclusione dell'iter di approvazione del Piano Territoriale del Parco stesso.

3. Analogamente a quanto disposto per la zona D, il nulla osta non è altresì dovuto nel "territorio urbanizzato" ricompreso nell'Area contigua del Parco regionale della Vena del Gesso Romagnola come delimitato dal Piano Strutturale Comunale (PSC) ai sensi della LR 20/2000, art. 28 comma 2, lett. e), o altro strumento di pianificazione urbanistica vigente, qualora i Comuni territorialmente competenti abbiano conformato, ai sensi della LR 6/2005 artt. 31 comma 2 e 39 comma 1, i propri strumenti pianificatori, generali e di settore alle previsioni del Piano Territoriale del Parco (PTP), e dei Regolamenti del Parco, approvati.

Il nulla osta non è altresì dovuto nei casi indicati al successivo art. 3 nonché nei casi previsti nelle Norme di Attuazione del Piano Territoriale del Parco e nei Regolamenti di cui all'art. 32 della LR 6/2005.

Art. 3 Tipologie di interventi, impianti, opere, attività non assoggettate a nulla osta

1. I progetti relativi a interventi, impianti, opere, attività da realizzare o da svolgere nel territorio delle aree protette, qualora ricadano in uno dei seguenti casi, non sono sottoposti al preventivo rilascio del nulla osta:

a) interventi a cura dell'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Romagna, per l'attuazione delle finalità dell'area protetta oggetto di intervento, nell'ambito dei compiti a esso assegnati dalla LR 24/2011 art. 3 e LR 13/2015 art. 18.

b) interventi a cura dell'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Romagna, in caso di aree protette interessate da siti della Rete Natura 2000, previsti espressamente dalle misure di conservazione o dai piani di gestione di tali siti e individuati come direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nei siti stessi, a condizione che

vengano osservate le modalità di realizzazione indicate nelle misure di conservazione o nei piani di gestione;

c) interventi definiti all'interno di piani o programmi che hanno acquisito il parere di conformità da parte dell'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Romagna e che, nell'ambito di tale procedura, non siano stati indicati come interventi per i quali è previsto il rilascio del nulla osta, secondo il disposto della LR 6/2005 art. 39 comma 1;

d) attività quali le normali pratiche agricole e zootecniche, salvo diverse disposizioni specifiche contenute nel Piano Territoriale e nei Regolamenti del Parco.

Art. 4 Tipologie di interventi, impianti, opere, attività per le quali il nulla osta si intende rilasciato al momento della presentazione dell'istanza

1. Per specifiche tipologie di interventi, impianti, opere, attività, il nulla osta, sui relativi progetti, si intende comunque rilasciato al momento della presentazione dell'istanza, senza che sia necessario attendere il decorso del termine di 60 giorni:

a) gli interventi edilizi riguardanti opere interne, gli interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche, qualora non interessino gli immobili compresi negli elenchi di cui al Titolo I del D. Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, nonché gli immobili aventi valore storico-architettonico individuati dagli strumenti urbanistici comunali e qualora non riguardino elementi strutturali e non comportino la realizzazione di manufatti alteranti la sagoma dell'edificio, gli interventi edilizi di cui alla LR 15/2013 lett. a), b), c), d), purché non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici, non determinino cambi d'uso né aumento di carico urbanistico, e non riguardino le aree pertinenziali, i solai e i sottotetti (per salvaguardare la possibile presenza di chiroterri);

b) gli interventi edilizi da considerarsi variazioni minori in corso d'opera che, rispetto al progetto approvato, non determinino un'alterazione ritenuta significativa degli aspetti ambientali e paesaggistici tutelati dalle aree protette (in riferimento alle conoscenze tecnico-scientifiche, alla modesta entità dell'intervento, nonché a quanto stabilito da normative specifiche), non alterino l'aspetto esteriore degli edifici, non determinino aumento di carico urbanistico e non riguardino le aree pertinenziali, i solai e i sottotetti (per salvaguardare la possibile presenza di chiroterri) . Si precisa in proposito che il rilascio del nulla osta per le restanti tipologie di variazioni minori in corso d'opera, definite dalla LR 15/2013, art. 22 deve essere preventivo alla loro realizzazione;

c) gli interventi edilizi e di cambio di destinazione d'uso (e loro variazioni) relativi al patrimonio edilizio esistente e alle aree di pertinenza, in "territorio rurale" e in "territorio urbanizzabile" dell'Area contigua del Parco, compresi gli interventi di ampliamento anche fuori sagoma, come consentiti dagli strumenti urbanistici comunali a condizione che i Comuni territorialmente competenti abbiano conformato tali strumenti, generali e di settore, di cui alla LR 20/2000 Titolo II Capo III, alle norme di salvaguardia della legge istitutiva ovvero alla previsioni del Piano Territoriale e del Regolamento del Parco approvati, ai sensi della LR 6/2005 artt. 31 e 39;

d) gli interventi di difesa del suolo, dichiarati di somma urgenza o di pronto intervento e quelli di protezione civile, dichiarati indifferibili e urgenti ai sensi dell'art. 10 della LR 1/2005.

Art. 5 Presentazione dell'istanza

1. Il procedimento si effettua ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241, secondo le modalità specifiche e gli aspetti procedurali definiti dal presente regolamento per il rilascio del nulla osta ai sensi della LR 6/2005, artt. 40 e 58.

2. L'istanza finalizzata al rilascio del nulla osta è presentata sulla base della modulistica-tipo di cui all'Allegato 1 al presente regolamento.

3. L'istanza si compone dei seguenti documenti:

a. elaborati tecnico-progettuali, ossia documentazione idonea a descrivere compiutamente:

- gli interventi, impianti, opere, attività da realizzare;
- lo stato di fatto in cui si interviene, con riferimento all'oggetto specifico e al suo intorno (costituito dall'area di intervento e dall'area di pertinenza, nonché dal contesto più vasto in cui si inserisce l'intervento);

tale documentazione si compone di elaborati grafici e cartografici, fotografici nonché di documentazione amministrativa di cui all'Allegato 2.

b. documentazione a corredo, ossia:

- la relazione paesaggistica, in caso di intervento soggetto anche ad autorizzazione paesaggistica, di cui al D. Lgs. 42/2004 art. 146, secondo le finalità, i criteri di redazione e i contenuti definiti nell'allegato al D.P.C.M. 12 dicembre 2005;
- il modulo di pre-valutazione ovvero lo studio d'incidenza, in funzione del potenziale impatto sugli habitat e le specie di interesse comunitario presenti nel sito, in caso di intervento soggetto anche alla procedura di valutazione d'incidenza di cui alla LR 7/2004.

4. Qualora il progetto di intervento, impianto, opera, attività sia assoggettato alla procedura di cui al precedente art. 4, gli elaborati relativi all'istanza sono costituiti unicamente da:

a. relazione descrittiva dell'intervento, impianto, opera, attività;

b. asseverazione da parte del proponente di rispondenza del progetto alla casistica stabilita dall'art. 4;

l'istanza, in tal caso, è presentata sulla base della modulistica-tipo di cui all'Allegato 3 al presente regolamento.

Art. 6 Trasmissione dell'istanza

1. In caso di progetto di intervento, impianto, opera, attività sottoposto a provvedimento abilitativo o autorizzativo o di altro assenso comunque denominato, ulteriore rispetto al nulla osta, l'istanza sarà trasmessa all'Ente per il tramite dell'Amministrazione titolare del procedimento principale, anche attraverso apposita Conferenza di servizi, qualora ricorrano i presupposti, come disciplinata dall'art. 14 della L 241/1990. In tal caso vengono trasmessi all'Ente, da parte dell'Amministrazione titolare del procedimento principale, gli elaborati relativi all'istanza, corredati dagli eventuali pareri, se necessari e già espressi, che abbiano attinenza con il progetto.

2. Nei casi di cui al comma 1 il soggetto richiedente inserirà l'istanza di nulla osta, debitamente compilata, tra la documentazione da allegare alla richiesta inerente il procedimento principale dell'Amministrazione che rilascia il provvedimento autorizzativo ulteriore rispetto al nulla osta.

3. Ai sensi dell'art. 4 della LR 15/2013, c.m. dalla LR 12/2017, la gestione dei procedimenti abilitativi inerenti gli interventi che riguardano l'edilizia residenziale, e le relative funzioni di controllo, sono attribuite a un'unica struttura, denominata "Sportello unico per l'edilizia" (Sportello unico), costituita dal Comune o da più Comuni associati, che costituisce, per gli interventi di edilizia residenziale, l'unico punto di accesso per il privato interessato, in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti le CILA (Comunicazioni inizio lavori asseverata), le SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività), i permessi di costruire e l'intervento edilizio.

4. Ai sensi dell'art. 5 della LR 15/2013, la gestione dei procedimenti abilitativi inerenti la realizzazione e la modifica degli impianti produttivi di beni e servizi, disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica n. 160 del 2010, sono attribuiti al SUAP (Sportello unico attività produttive).

5. Secondo quanto disposto dalla normativa sopra citata, l'Ente è tenuto a trasmettere immediatamente allo Sportello unico le domande di nulla osta e la relativa documentazione ad esso eventualmente presentata, dandone comunicazione al richiedente.

Art. 7 Avvio del procedimento

1. A seguito della trasmissione dell'istanza, di cui al precedente art. 6, secondo quanto stabilito dalla L 241/1990, art. 7 e seguenti, e verificata la completezza della domanda entro i termini di cui al successivo art. 8, viene data comunicazione al soggetto che ha trasmesso l'istanza stessa, indicando:

- la data di avvio del procedimento;
- la competenza tecnico-amministrativa;
- il responsabile del procedimento;
- le modalità per prendere visione degli atti;
- la data di conclusione entro 60 giorni dalla data di avvio, salvo interruzione dei termini (che potrà essere effettuata una sola volta);
- le informazioni circa l'istituto del silenzio-assenso;

- i recapiti e gli orari di apertura degli uffici.

Art. 8 Termini del procedimento e silenzio-assenso

1. Il provvedimento relativo al nulla osta è emesso entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della documentazione relativa all'istanza completa in ogni sua parte. Decorso tale termine, il nulla osta si intende rilasciato, come previsto dall'art. 40 della LR 6/2005.
2. In caso di documentazione incompleta l'Ente ne dà comunicazione al soggetto proponente entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta. I termini per il rilascio del nulla osta decorrono dal ricevimento di tutti i documenti richiesti per il completamento formale della domanda.
3. Il termine del procedimento potrà essere prorogato, per una sola volta, di ulteriori 30 giorni, per necessità derivanti da complessità dell'istruttoria, con eventuale richiesta motivata e analitica di ulteriore documentazione ovvero in caso di necessità di consultazione di esperti in materia. In tale caso il termine per il perfezionarsi del silenzio-assenso decorre nuovamente dal ricevimento della documentazione richiesta.
4. Ferma restando la tempistica massima di legge sopra illustrata, i tempi effettivi di istruttoria da parte dell'Ente sono improntati al principio di celerità del procedimento tenuto conto delle tipologie di progetto di intervento, impianto, opera, attività sottoposte a istanza di nulla osta.
5. Qualora il progetto di intervento, impianto, opera, attività sia assoggettato alla procedura di cui al precedente art. 4, il nulla osta può intendersi comunque rilasciato al momento della presentazione dell'istanza, senza attendere il decorso del termine dei 60 giorni.

Art. 9 Misure di semplificazione del procedimento

1. Nel caso di progetto di intervento, impianto, opera, attività sottoposto a provvedimento abilitativo o autorizzativo o di altro assenso comunque denominato, ulteriore rispetto al nulla osta, l'Ente, nei casi previsti dalla legislazione vigente, rilascia il nulla osta nell'ambito di Conferenza di servizi come disciplinata dall'art. 14 della L. 241/1990 e secondo quanto disposto dall'art. 4bis della LR 15/2013 ovvero mediante altro modulo di semplificazione procedimentale qualora sia stata richiesta dall'Amministrazione titolare del procedimento principale.
2. L'Ente concorda con le Amministrazioni coinvolte nel rilascio dei titoli abilitativi o autorizzativi necessari all'intervento, impianto, opera, attività le procedure idonee ad evitare o a contenere, a norma delle leggi vigenti, qualsiasi aggravio all'iter amministrativo, ivi incluso la riduzione del termine per il rilascio del nulla osta.

Art. 10 Istruttoria

1. Verifica di conformità dell'intervento. Come disposto dall'art. 40 della LR 6/2005, l'istruttoria del procedimento consiste in una verifica di conformità dei progetti di interventi, impianti, opere, attività alle disposizioni degli atti istitutivi e degli strumenti di pianificazione e gestione del Parco, come di seguito indicati:
 - norme di salvaguardia della legge istitutiva, vigenti fino all'approvazione del Piano territoriale del Parco;
 - disposizioni del Piano territoriale del Parco, approvato o adottato;
 - disposizioni del Regolamento del Parco, approvato.
2. Criteri dell'istruttoria. L'Ente, nell'ambito dell'istruttoria, procede preliminarmente a verificare che il progetto di intervento, impianto, opera, attività da realizzare sia consentito dalle disposizioni proprie dell'area protetta, contenute negli atti e negli strumenti elencati al precedente comma 1), in base alla specifica zona in cui è previsto e alle modalità e caratteristiche di realizzazione e gestione, qualora le disposizioni dell'area protetta riportino dettagli su dimensioni, materiali, ecc..
In caso di intervento, impianto, opera, attività consentita dagli atti istitutivi e dagli strumenti di pianificazione e gestione dell'area protetta, l'Ente procede quindi ad accertare, sulla base delle

conoscenze scientifiche su specie, elementi e ambienti, il rispetto, da parte dell'intervento, delle finalità di salvaguardia dell'area protetta come perseguite dagli atti e dagli strumenti di cui al precedente comma 1, nonché il rispetto delle normative specifiche vigenti in materia.

3. Motivi ostativi e osservazioni. L'Ente, prima della formale adozione del provvedimento di diniego del nulla osta, comunica tempestivamente all'istante, ai sensi dell'art. 10 bis della L 241/1990, i motivi che ostano all'accoglimento della richiesta indicando tutti gli elementi motivazionali che potrebbero, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, suffragare un provvedimento finale negativo, assegnando un termine all'istante per eventuali osservazioni, decorso il quale, senza che siano pervenute osservazioni, conclude il procedimento. Entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione l'istante ha diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni compresa la formulazione e presentazione di soluzioni alternative al progetto originario, redatte sulla base dei motivi ostativi comunicati. Le soluzioni alternative rispetto al progetto originario possono riguardare:

- a) modifiche dell'ubicazione delle opere;
- b) modifiche del dimensionamento delle opere;
- c) modifiche delle tipologie costruttive adottate;
- d) modifiche delle modalità gestionali dell'area.

Le soluzioni alternative proposte devono essere illustrate dalla specifica documentazione di cui al comma 3, lett. a) e b) del precedente art. 5. L'Ente valuta le osservazioni presentate dall'istante in base alle modalità specificate nel precedente comma 1 e, ove ritenga di non poterle condividere, ne dà conto in sede di adozione del provvedimento finale di diniego, mediante adeguata motivazione. La comunicazione dei motivi ostativi interrompe il termine entro il quale l'Ente deve pronunciarsi e il termine ricomincia nuovamente a decorrere dalla data di ricevimento delle osservazioni. Qualora nel termine assegnato non pervengano osservazioni, l'Ente conclude il procedimento.

Se il provvedimento di rilascio o diniego del nulla osta dell'Ente è reso nell'ambito di una procedura di Conferenza di servizi di cui al precedente art. 6, in presenza di motivi ostativi l'Ente emetterà un provvedimento di diniego adeguatamente motivato e contenente eventuali suggerimenti di modifiche che se apportate potrebbero consentire di accogliere l'istanza. Sarà cura dello Sportello unico che ha avviato il procedimento principale formalizzare il preavviso di diniego ai sensi dell'art. 10 bis della L 241/1990.

4. Rilascio o diniego del nulla osta. L'esito dell'istruttoria determina la conclusione del procedimento con un provvedimento espresso di rilascio del nulla osta, eventualmente con prescrizioni di cui al successivo comma 5, ovvero con un provvedimento di rilascio del nulla osta per decorrenza del termine, ovvero con un provvedimento di diniego del nulla osta. Il rilascio o diniego del nulla osta è adottato con un provvedimento del Direttore. L'esito positivo del nulla osta, unitamente alle prescrizioni eventuali in esso contenute, deve avere specifica evidenza nel provvedimento abilitativo o autorizzativo o di assenso comunque denominato rilasciato dall'Amministrazione titolare del procedimento principale. È, quindi, opportuno che l'Ente ne faccia menzione in sede di rilascio del provvedimento di nulla osta. Il provvedimento di diniego del nulla osta deve essere sempre motivato con indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche per le quali il progetto dell'intervento, impianto, opera, attività non risulta conforme alle disposizioni dell'area protetta.

5. Prescrizioni. Il provvedimento di rilascio del nulla osta può contenere puntuali prescrizioni alla realizzazione dell'intervento, impianto, opera, attività, al fine di soddisfare la condizione di conformità alle norme proprie dell'area protetta. Le prescrizioni devono pertanto essere riferite:

- a) alle caratteristiche del progetto solo se dettate dalle disposizioni del PTP, e dei Regolamenti del Parco vigenti;
- b) all'attuazione, congiuntamente con l'intervento, di misure mitigative degli effetti negativi sulle esigenze di salvaguardia degli aspetti ambientali e paesaggistici tutelati dalle disposizioni dell'area protetta, definite sulla base dei dati conoscitivi su specie, elementi e ambienti e legate alle fasi di realizzazione e all'area oggetto di intervento. Tali misure possono riguardare:
 - limitazioni temporali alla realizzazione delle opere (es. divieto d'esecuzione dei lavori o d'utilizzo dell'opera durante il periodo riproduttivo di una o più specie tutelate),
 - limitazioni spaziali (es. divieto d'accesso o d'esecuzione dei lavori in una certa area giacché molto delicata dal punto di vista ecologico, come i siti di riproduzione di specie animali e vegetali tutelati),
 - limitazioni nell'ubicazione e nella gestione del cantiere e nell'uso di tipologie di mezzi meccanici e d'attrezzature (es. obbligo d'impiego di un determinato, specifico macchinario, poiché l'utilizzo di un mezzo rispetto a un altro può comportare una diversa modalità di cantierizzazione delle opere con conseguente impatto negativo sull'ambiente e il paesaggio),
 - obbligo di inserire opere di mitigazione ambientale (es. realizzazione di barriere antirumore, realizzazione di siepi o filari di specie esclusivamente autoctone e tipiche dei luoghi, ecc.),

- obbligo di ripristino delle aree degradate (es. ripristino del manto erboso nelle aree interessate da lavori di escavazione o di cantiere, con esclusivo utilizzo di sementi di provenienza locale certificata) o dell'area in oggetto, una volta cessato l'utilizzo previsto in progetto.

6. Pubblicazione. Ai sensi della L. 394/1991 art. 13, l'Ente dà notizia del provvedimento, con le modalità stabilite dalle normative vigenti in materia, per la durata di 7 giorni nell'albo del Comune interessato e nell'albo dell'Ente:

a) per esteso nel caso di provvedimento di diniego;

b) per estratto nel caso di provvedimento positivo espresso nonché determinatosi per decorrenza del termine.

Art. 11 Raccordo con le procedure di valutazione ambientale

1. Raccordo con la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA). Nel caso in cui il progetto sia assoggettato a VIA, l'esito dell'istruttoria relativa al nulla osta è acquisito in sede di Conferenza di servizi di cui alla L. 241/1990, art. 14. La VIA positiva sul progetto comprende e sostituisce il provvedimento di rilascio del nulla osta con le eventuali prescrizioni.

2. Raccordo con la procedura per la valutazione d'incidenza. Qualora il progetto d'intervento, impianto, opera, attività coinvolga un sito della Rete Natura 2000 che ricada nell'area protetta, la valutazione d'incidenza sul progetto è effettuata dall'Ente. Nel caso in cui in capo all'Ente si sommino sia la competenza a effettuare la valutazione d'incidenza sia la competenza al rilascio del nulla osta, l'esito della valutazione d'incidenza è reso congiuntamente a quello del nulla osta. L'Ente, in tal caso, esprime nel medesimo atto l'esito della valutazione d'incidenza nonché la decisione in ordine al nulla osta con specifica e distinta evidenza di tutti gli aspetti di competenza dell'Ente. Si chiarisce inoltre che deve essere garantita la coerenza tra gli esiti dei suddetti procedimenti ovvero, in caso di progetto con valutazione d'incidenza con esito negativo, il provvedimento di nulla osta sarà di diniego.

Art. 12 Nulla osta e autorizzazione paesaggistica

1. Al fine di stabilire criteri procedurali che consentano un coordinamento tra i due istituti del nulla osta e dell'autorizzazione paesaggistica per un'efficace salvaguardia degli aspetti ambientali, naturalistici, culturali e paesaggistici oggetto di particolare tutela nel territorio delle aree protette, l'Ente può concordare con i Comuni i tempi per l'espressione del nulla osta così da consentire che il provvedimento di rilascio del nulla osta, comprese le eventuali prescrizioni, sia allegato alla relazione tecnica illustrativa che il Comune deve inviare alla competente Soprintendenza ai sensi del D. Lgs. 42/2004 art. 146, comma 7 come richiamato dalla LR 20/2000 art. 40-undecies, comma 6.

Art. 13 Archivio/banca dati

1. Per consentire l'analisi dei provvedimenti presi, al fine di una corretta gestione delle aree protette, l'Ente è tenuto a predisporre un archivio informatizzato, o banca-dati, delle istanze di nulla osta e relativa istruttoria, da tenere costantemente aggiornato.

2. L'archivio informatizzato, per ciascuna istanza di nulla osta, riporta almeno le seguenti informazioni:

a) i dati geografici, relativi alla localizzazione dell'intervento, impianto, opera, attività proposto, con l'individuazione dell'area interessata quando significativo;

b) i dati descrittivi, relativi a:

- tipologia di intervento, impianto, opera, attività,

- Area protetta e zona della stessa in cui è localizzato l'intervento,

- elementi o aspetti tutelati dall'Area protetta potenzialmente interessati dall'intervento (naturali o storico-culturali),

- provvedimento conclusivo del procedimento e motivazioni in caso di diniego,

- eventuali prescrizioni,

- data di inizio e di conclusione del procedimento,
- eventuale proroga del termine del procedimento con indicate le motivazioni,
- note varie (contatti avuti con altri soggetti, ecc.),
- osservazioni da parte del richiedente con eventuali soluzioni alternative.

L'archivio, predisposto dall'Ente per ciascuna area protetta, è reso disponibile alla Regione Emilia-Romagna per le necessità istituzionali.

MODULO PER ISTANZA DI RILASCIO DEL NULLA OSTA ⁽¹⁾



Protocollo (riservato all'ufficio)

All'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Romagna
Presso COMUNE DI RIOLO TERME

Via Aldo Moro, 2 - 48025 Riolo Terme (RA)

Allo Sportello Unico per l'Edilizia (SUE)
del **Comune di**

Allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di

RICHIEDENTE (l'avente titolo a presentare la richiesta può essere il proprietario, il tecnico incaricato o il legale rappresentante se la proprietà è una persona giuridica)

Nome e Cognome

Via/P.zza/altro n. Località

Comune Prov. Tel.

Cod. Fiscale P.Iva

Indirizzo e-mail e/o P.E.C.

in qualità di

PROPRIETARIO (omettere in caso di corrispondenza con il soggetto richiedente)

Nome e Cognome

Residente in Via/P.zza/altro n. Località

Comune Prov. tel.

Cod. Fiscale P.Iva

indirizzo e-mail e/o P.E.C.

TIPOLOGIA DI INTERVENTO, OPERA, IMPIANTO, ATTIVITÀ _____

LOCALIZZAZIONE INTERVENTO:

per l'immobile/terreno situato nel comune di _____

in via _____ n° _____ località _____ Zona di _____

Dati catastali: (Fogli e Mappali) _____

Area naturale protetta

Parco della Vena del Gesso Romagnola: A B C Area contigua (pre-parco)

(la Zona in cui ricade l'area di intervento è indicata nella cartografia dell'area protetta reperibile al seguente link:

<http://enteparchi.bo.it/ente/amministrazione-trasparente/piani-territoriali/>)

Sito Rete Natura 2000

IT4050011 Vena del Gesso Romagnola

Gli interventi ricadono all'esterno del sito Rete Natura 2000 (SIC/ZPS), tuttavia per la loro particolare natura, possono determinare incidenze negative significative sugli habitat o sulle specie di interesse comunitario presente nei siti stessi (in tal caso specificare il sito più vicino fra quelli sopra riportati).

Tutto ciò premesso, con il presente modulo il sottoscritto **chiede il rilascio del nulla osta**, ai sensi della LR 6/2005 art. 40, per il progetto presentato.

A tal fine, istanza si compone dei seguenti documenti:

Luogo e data _____

Firma _____

DOCUMENTI ALLEGATI ALLA RICHIESTA DI NULLA OSTA

ELABORATI TECNICO PROGETTUALI (vedi art. 5, comma 3 del Regolamento)

Parte da compilare dall'Ente di Gestione

data di ricevimento dell'istanza: _____

Istanza trasmessa dall'Amministrazione titolare del procedimento principale SI NO

Amministrazione titolare del procedimento principale: _____

Pareri trasmessi unitamente all'istanza, se necessari e già espressi: _____

Documentazione dell'istanza completa: SI NO

data di comunicazione all'istante di documentazione incompleta: _____

data di ricevimento della documentazione richiesta per il completamento formale dell'istanza: _____

Archiviazione dell'istanza per documentazione richiesta non pervenuta: SI NO

Termine per il rilascio del nulla osta (**60 gg** dal ricevimento della documentazione completa): _____

Proroga dei termini: SI NO

Nuovo termine per il rilascio del nulla osta: _____

Parte da compilare dall'Ente di Gestione

Sintesi dell'istruttoria dell'Ente di Gestione

Progetto soggetto a rilascio immediato del nulla osta (vedi art. 4 del Regolamento): SI NO

provvedimento conclusivo del procedimento:

rilascio del nulla osta

rilascio del nulla osta con prescrizioni

rilascio del nulla osta per decorrenza termini

diniego del nulla osta / motivazioni:

Prescrizioni:

Motivi ostativi e relativa comunicazione: SI NO

Osservazioni / soluzioni alternative da parte del richiedente SI NO

Data di espressione del provvedimento: _____

Firma istruttore

SCHEDA DOCUMENTAZIONE TECNICA PER RICHIESTA DI NULLA OSTA ⁽³⁾

- Relazione tecnica illustrativa dettagliata in cui si metta in evidenza:
 - la descrizione dell'intervento e i materiali utilizzati per la realizzazione dell'opera; l'elenco delle piante che costituiranno il nuovo verde con riscontro nel relativo elaborato grafico; le dimensioni relative all'opera di progetto (tabella delle superfici, dei volumi, indicazione delle unità immobiliari, entità dei movimenti terra previsti);
 - le caratteristiche delle connessioni di servizi di rete (energia elettrica, gas, acqua, telefono, smaltimento acque, ecc.);
 - i criteri e le misure adottate per la mitigazione degli impianti prevedibili sia in fase di cantiere che di esercizio;
 - le opere di tutela e miglioramento paesaggistico e ambientale ove richiesto ai sensi delle norme di attuazione del PTP;
- Documentazione fotografica a colori dell'immobile oggetto di intervento e/o area del contesto circostante;
- Stralcio dello strumento urbanistico comunale e del Piano Territoriale del Parco, nonché stralcio di carta tecnica regionale, in cui si evidenzia la posizione dell'intervento;
- Estratto di mappa e visura catastale;
- Elaborati grafici illustrativi delle opere da eseguirsi sui fabbricati, firmati dalla proprietà, dal progettista e dal direttore dei lavori (planimetrie, piante, prospetti, sezioni, tavola degli interventi, eventuali particolari costruttivi, ecc.);
- Elaborati grafici illustrativi delle opere da eseguirsi nell'area esterna (sezioni territoriali e planimetria generale a scala adeguata con evidenziati gli interventi di sistemazione esterna, collocazione delle piante esistenti e di progetto, indicazione dei movimenti terra previsti, distribuzione della viabilità carrabile e pedonale, materiali utilizzati per pavimentazioni, cordoli, muretti, recinzioni e quanto altro necessario per illustrare compiutamente il progetto);
- Relazione geologica e/o geotecnica;
- Certificazione attestante la qualifica di imprenditore agricolo professionale ⁽⁴⁾;
- Esito favorevole della procedura di verifica del Piano di riconversione o ammodernamento dell'attività agricola da parte degli enti competenti in materia ⁽⁴⁾;
- Documentazione PSC/RUE del comune interessato relativa agli interventi assentibili e alla classificazione degli edifici stessi, solo per interventi su edifici classificati come beni culturali;
- Relazione paesaggistica in caso di intervento soggetto anche ad autorizzazione paesaggistica, di cui al D.Lgs. 42/2004 art. 146;
- Modulo A1 / A2 di prevalutazione di incidenza per progetti / interventi previsti dalla delibera di Giunta Regionale n. 1191 del 24 luglio 2007 ⁽⁵⁾;
- Studio di incidenza di cui alla LR 7/2004 redatto secondo le disposizioni previste dalla delibera di Giunta Regionale n. 1191 del 24 luglio 2007, in alternativa alla presentazione del modulo di prevalutazione ⁽⁵⁾.

NOTE:

(1) L'aveute titolo ad intervenire presenta la richiesta di nulla osta preventivo allo Sportello Unico per l'Edilizia (SUE) o allo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) ai sensi degli artt. 4 e 5 della LR 15/2013. Nel caso il Comune non abbia ancora attivato lo Sportello Unico, o qualora il Comune interessato lo ritenga più agevole, la richiesta sarà presentata direttamente all'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Romagna.

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 4 e 5 della LR 15/2013, il termine entro cui viene rilasciato il nulla osta è di 60 gg. Il termine di cui sopra può essere interrotto una sola volta per richiesta di chiarimenti o di documentazione integrativa. La documentazione integrativa deve essere presentata entro 60 gg dalla richiesta decorsi i quali il nulla osta si intende negato.

(2) Ai sensi del DPR 642/72 sono soggette a imposta di bollo le Istanze alla Pubblica Amministrazione Atti e i provvedimenti della pubblica amministrazione. In caso di presentazione diretta all'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Romagna apporre una marca da bollo da € 16,00 (esclusi i soggetti esenti ai sensi di legge) e allegare una seconda marca da bollo da € 16,00 per il rilascio dell'atto.

(3) La scheda elenca tutti i documenti necessari per l'istruttoria di varie tipologie di intervento; selezionare solo i documenti che riguardano la pratica presentata e che vengono più dettagliatamente elencati nello specifico elenco allegato 2.

(4) Solo per imprenditori agricoli professionali (IAP) che intendono avvalersi dello strumento del Piano di riconversione o ammodernamento dell'attività agricola per la realizzazione di opere connesse all'attività agricola.

(5) Per progetti o interventi ricadenti all'interno del sito Rete Natura 2000 IT4050011 Vena del Gesso Romagnola l'individuazione cartografica è rilevabile al link sottostante:

<http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/parchi-natura2000/consultazione/cartografia-interattiva/cartografia-interattiva>

I progetti e interventi che non determinano un'incidenza negativa significativa sul sito Rete Natura 2000 come indicati nell'Allegato D) di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 79 del 22 gennaio 2018 e di seguito riportata, non sono sottoposti né alla procedura di pre valutazione, né a quella di valutazione d'incidenza, salvo quanto eventualmente disposto dall'Ente gestore del sito Rete Natura 2000 che, con propri atti amministrativi, di carattere speciale e limitati nel tempo e nello spazio, può stabilire che alcune delle tipologie di interventi o di attività di cui all'Allegato D), per il principio di precauzione, debbano essere, comunque, sottoposte alla procedura della valutazione di incidenza (Vinca).

Qualora il tecnico ritenga che il progetto sia ascrivibile alle suddette tipologie lo dovrà dichiarare all'interno della relazione tecnica illustrativa o in altro documento da allegare alla richiesta di nulla osta.

Allegato D) TIPOLOGIE DI INTERVENTI E ATTIVITA' DI MODESTA ENTITA' (delibera GR 79/2018)

Attività turistico-ricreativa

Realizzazione e manutenzione di strutture e di attrezzature per la fruizione turistico-ricreativa quali: punti di sosta (aree pic-nic, aree attrezzate per giochi, panchine, cestini porta rifiuti, fontanelle, barbecue, portabiciclette, bacheche), staccionate, passerelle e ponticelli.

Realizzazione e manutenzione di strutture e di attrezzature per la vigilanza quali: torrette e capanni di osservazione.

Svolgimento di manifestazioni, gare, fiere e attività di fruizione (turistica, ricreativa, culturale, sportiva agonistica e non) ubicate nei centri urbani o che utilizzano le strade asfaltate e, se ubicati al di fuori dei centri urbani, qualora implicino:

- l'uso di mezzi a motore (inferiore a 50 unità) sulle strade non asfaltate,
- l'uso di imbarcazioni (inferiore a 50 unità) nei corsi d'acqua, nelle zone umide e nei tratti mare ricompresi nei siti,
- l'accesso contemporaneo di persone (inferiore a 200 unità), - un modesto impatto acustico, - una modesta illuminazione.

Attività agricola, zootecnica, pioppicoltura, arboricoltura e castanicoltura

Interventi di taglio della vegetazione arborea negli impianti di arboricoltura da legno in attualità di coltura.

Interventi di taglio della vegetazione arborea nei pioppeti in attualità di coltura, dal 16 luglio al 14 marzo.

Realizzazione di impianti di pioppicoltura e arboricoltura da legno, purché ricadano su aree private e non comportino l'eliminazione di elementi naturali e seminaturali (maceri, pozze di abbeverata, fontanili, risorgive, torbiere, canneti, stagni, fossi, siepi, filari alberati, piantate, muretti a secco, zone umide, boschetti, arbusteti, complessi macchia-radura, aree incolte, prati e pascoli).

Interventi di potatura di siepi, filari e alberature.

Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nelle aree agricole oggetto di impegni agro-ambientali, in attuazione di quanto indicato dai bandi del PSR.

Interventi di manutenzione di recinzioni atte al contenimento del bestiame o degli animali selvatici.

Svolgimento delle ordinarie pratiche agricole e zootecniche, compresi gli interventi nelle aree coltivate, orti, vigneti e frutteti esistenti, purché non comportino l'eliminazione di elementi naturali e seminaturali (maceri, pozze di abbeverata, fontanili, risorgive, torbiere, canneti, stagni, fossi, siepi, filari alberati, piantate, muretti a secco, zone umide, boschetti, arbusteti, complessi macchia-radura, aree incolte, prati e pascoli).

Attività selvicolturale e verde urbano

Interventi di utilizzazione e di miglioramento dei boschi, a condizione che interessino superfici inferiori a 1 ha e che siano situati nei territori di collina e montagna (oltre i 200 m slm).

Interventi di conversione all'alto fusto di boschi cedui, a condizione che interessino superfici inferiori a 3 ha.

Interventi di utilizzazione e di miglioramento dei boschi e della viabilità forestale o relativi alle attività agro-pastorali già previsti nei Piani di gestione forestale e strumenti equivalenti, purché la valutazione di incidenza dei suddetti Piani non abbia evidenziato possibili incidenze negative significative per determinati interventi e per essi non preveda l'effettuazione di ulteriori valutazioni di incidenza.

Interventi di taglio della vegetazione arborea e arbustiva presente nei boschi, a condizione che sia finalizzata all'autoconsumo, come disciplinato dal Regolamento forestale regionale.

Interventi di taglio della vegetazione arborea e arbustiva, compreso lo sradicamento delle ceppaie, nei giardini, nelle aree cortilive e nei centri urbani.

Interventi di sradicamento delle ceppaie presenti sugli argini dei corsi d'acqua.

Interventi di potatura di siepi, filari e alberature.

Realizzazione di siepi e/o di filari con impiego di specie arboree e arbustive autoctone.

Gli interventi sopracitati devono rispettare, comunque, il Regolamento forestale regionale.

Urbanistica, edilizia, interventi su fabbricati e manufatti varie, viabilità attività di produzione energetica, reti tecnologiche e infrastrutturali, smaltimento dei rifiuti

Interventi edilizi

Realizzazione di interventi edilizi di manutenzione ordinaria.

Realizzazione di interventi edilizi riguardanti opere interne.

Realizzazione di interventi edilizi di manutenzione straordinaria, di restauro scientifico, di restauro e risanamento conservativo, di ripristino tipologico e di ristrutturazione edilizia che non comportino un mutamento di destinazione d'uso; fanno eccezione le manutenzioni degli:

- edifici sottoposti a vincolo culturale ai sensi della parte II del Decreto legislativo n. 42/04,
- edifici sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 136, lettere a), b) e c), del Decreto legislativo n. 42/04,
- edifici di valore storico-architettonico, culturale e testimoniale individuati dagli strumenti urbanistici ai sensi dell'art. 32, comma 8, della L.R. n. 24/17, o ai sensi dell'art. A-9 della L.R. n. 20/00,
- edifici diruti accatastati nella categoria catastale F/2. con particolare riguardo ai roost o ai luoghi di svernamento dei chiroterri.

Realizzazione di interventi edilizi già previsti nei Piani Urbanistici Attuativi (PUA), a condizione che la valutazione di incidenza dei suddetti Piani non abbia evidenziato incidenze negative significative e nel rispetto delle eventuali prescrizioni in essa contenute.

Messa in opera e manutenzione di pannelli fotovoltaici su edifici o strutture esistenti.

Messa in opera e manutenzione di antenne televisive su edifici e strutture esistenti.

Realizzazione e manutenzione di manufatti accessori agli edifici (pavimentazioni, cordoli, marciapiedi, muri, recinzioni, staccionate, scale, tettoie, porticati) situati nell'area di pertinenza degli edifici.

Realizzazione e manutenzione di rimesse, ricoveri attrezzi, pollai, legnaie, gazebo, serre e altre strutture, a condizione che siano ubicati nell'area cortiliva di fabbricati esistenti.

Realizzazione e manutenzione di depositi per acqua, gas o altri servizi per utenze domestiche, fosse biologiche, contatori, e relative fondazioni e platee.

Realizzazione e manutenzione di opere di allacciamento alle reti tecnologiche (idriche, elettriche, fognarie, telefoniche, gas) per utenze domestiche.

Esecuzione di scavi e riporti di terra in prossimità di fabbricati volti al risanamento, alla ristrutturazione o alla sistemazione esterna compresi gli interventi di drenaggio e l'apertura di fossi e scoline per la regimazione idrica superficiale nell'area di pertinenza degli edifici.

Interventi su infrastrutture viarie o ferroviarie

Realizzazione e manutenzione di cunette, tombini, taglia-acqua e altre opere di regimazione idraulica.

Messa in opera e manutenzione di segnaletica stradale e pubblicitaria.

Messa in opera e manutenzione di barriere stradali protettive e di staccionate in legno.

Manutenzione dei muri di sostegno e della pavimentazione stradale (rifacimento del manto bituminoso e ricarichi di ghiaia).

Realizzazione e manutenzione di interventi di stabilizzazione delle scarpate a monte ed a valle se realizzati in prevalenza con tecniche di ingegneria naturalistica.

Manutenzione dei sentieri.

Interventi di manutenzione di:

- reti infrastrutturali di tipo lineare (acquedotti, fognature, gasdotti, oleodotti, elettrodotti, linee elettriche di media e bassa tensione, linee telefoniche ed altre reti di servizio),
- strutture localizzate (depositi di acqua, depositi di gas, depuratori),
- impianti di telefonia fissa e mobile,
- impianti per l'emittenza radiotelevisiva.

Realizzazione e manutenzione di reti tecnologiche ricadenti nell'ambito del sedime stradale.

Tutti gli interventi sopracitati non possono comportare modifiche significative di tracciato, di ubicazione o nell'ingombro volumetrico e dimensionale delle opere.

Utilizzo delle acque lentiche e lotiche, interventi nei corsi d'acqua e infrastrutture idrauliche

Interventi di manutenzione della vegetazione ripariale, dei canali, delle opere idrauliche e delle opere di difesa della costa, a condizione che siano rispettate le modalità di intervento definite nel Disciplinare tecnico per la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua naturali ed artificiali e delle opere di difesa della costa nei siti della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS)" (Allegato E delibera GR 79/2018), e, contestualmente, le regolamentazioni definite nelle Misure Generali e Specifiche di Conservazione e nei Piani di Gestione.

Raccolta di legname fluitato presente nei corsi d'acqua e nelle casse di espansione a condizione che siano rispettate le seguenti modalità:

- periodo di raccolta: dal 16 luglio al 14 marzo,
- prelievo: limitato alla legna fluitata già sradicata (è vietato il taglio di piante morte, secche o deperienti in piedi o ancora radicate),
- quantitativo di legna: finalizzato all'autoconsumo, come disciplinato dal Regolamento forestale regionale.
- mezzi di raccolta e di trasporto: i mezzi impiegati possono circolare esclusivamente sulla viabilità esistente senza comportare modifiche o alterazioni dello stato dei luoghi e senza accedere all'alveo o in altre aree naturali.

Per gli interventi di difesa del suolo o di riassetto idrogeologico, dichiarati di somma urgenza o di pronto intervento e quelli di protezione civile, dichiarati indifferibili ed urgenti ai sensi dell'art. 163 de Decreto Legislativo n. 50/16, la valutazione di incidenza ex ante non è dovuta, mentre è necessaria la comunicazione di inizio lavori all'Ente gestore, il quale potrà proporre specifiche misure di mitigazione ed effettuerà la valutazione di incidenza ex-post, sentite le competenti autorità per la difesa del suolo.

Altre attività

Interventi già normati con specifici Disciplinari tecnici di cui al paragrafo 5.1 della Direttiva regionale (DGR n. 1191/07) a condizione che la valutazione di incidenza del disciplinare tecnico di riferimento non abbia evidenziato incidenze negative significative e nel rispetto delle eventuali prescrizioni in essa contenute.

Interventi previsti espressamente dalle Misure Generali e Specifiche di Conservazione o dai Piani di Gestione dei siti Natura 2000 ed individuati come direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nei siti stessi, a condizione che ne osservino le modalità di realizzazione indicate nelle Misure Generali e Specifiche di Conservazione o nei Piani di Gestione.

MODULO PER ISTANZA DI RILASCIO DEL NULLA OSTA

nel caso di progetto per il quale il nulla osta si intende comunque rilasciato al momento della presentazione dell'istanza (vedi Regolamento, art. 4)

	<i>Protocollo (riservato all'ufficio)</i>
--	---

All'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Romagna

Presso

COMUNE DI RIOLO TERME

Via Aldo Moro, 2 - 48025 Riolo Terme (RA)

TIPOLOGIA DI INTERVENTO, OPERA, IMPIANTO, ATTIVITÀ _____

TITOLARE DEL PROGETTO/TECNICO INCARICATO

Il sottoscritto _____

residente in Via _____ n° _____ località _____

Comune _____ Prov. _____ tel. _____ C.F. _____

_____ titolarità _____

LOCALIZZAZIONE INTERVENTO:

per l'immobile/terreno situato nel comune di _____

in via _____ n° _____ località _____

Zona del Parco della Vena del Gesso Romagnola: A B C Area contigua (pre-parco)

Dati catastali: (Fogli e Mappali) _____

Con il presente modulo, il sottoscritto chiede il rilascio del nulla osta, ai sensi della LR 6/2005 art. 40, per il progetto presentato.

Il sottoscritto assevera altresì la rispondenza del progetto dell'intervento alla casistica stabilita dall'area protetta per la quale il nulla osta si intende comunque rilasciato al momento della presentazione dell'istanza.

Si allega la relazione descrittiva dell'intervento.

Data

Firma

Parte da compilare dall'Ente di Gestione

data di ricevimento dell'istanza: _____

Firma _____

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Enzo Valbonesi, Responsabile del SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2018/224

IN FEDE

Enzo Valbonesi

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Paolo Ferrecchi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2018/224

IN FEDE

Paolo Ferrecchi

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 296 del 05/03/2018

Seduta Num. 10

OMISSIS

L'assessore Segretario

Costi Palma

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi